

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
e del **bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

di concerto col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1997

Estensione ad altri prodotti agricoli delle disposizioni
di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 401

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2786 del codice civile prevede che il pegno si costituisce «con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa».

In deroga a tale disciplina, la legge 24 luglio 1985, n. 401, dispone che sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata i produttori possono costituire uno speciale pegno mediante apposizione sul prodotto, a cura del creditore pignoratizio, di un contrassegno indelebile e contestuale annotazione su particolari registri da vidimare annualmente.

Tale tipo di pegno consente di evitare il materiale trasferimento di prodotti, come i prosciutti, di notevole pregio e soggetti a delicati processi di maturazione, con evidenti vantaggi in termini di costi e di rischi di deterioramento.

In effetti anche la norma del codice civile prevede la possibilità di trasferire al creditore, in luogo della cosa, il documento che ne conferisce la disponibilità. Tuttavia, tale strumento si è rivelato, nella pratica, scarsamente efficace per la tutela del creditore, a differenza del sistema del contrassegno e della connessa annotazione su registro.

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, colmare quella che appare una lacuna legislativa, estendendo i vantaggi apportati in materia di pegno dalla citata legge n. 401 del 1985, unicamente per i prosciutti, anche ai prodotti lattiero-caseari a denominazione tutelata, in virtù delle analoghe caratteristiche di valore economico e di lunga stagionatura che li contraddistinguono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, saranno stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della citata legge 24 luglio 1985, n. 401.

